



COMUNE DI SIDDI

Provincia Sud Sardegna

Viale Europa n. 9 - 09020 SIDDI (SU)

P.I. 01063420929 - C.F. 82002080925

Tel. 070/939800-070/9340148 Fax 070/939116

web www.comune.siddi.su.it

email info@comune.siddi.su.it

Pec protocollo.siddi@pec.it

Bando per l'assegnazione di benefici e contributi a fondo perduto per le imprese con sede nel territorio del Comune di Siddi nell'ambito della regola del “De minimis” - Anno 2024.

Articolo 1 Finalità.

1. Il Consiglio comunale di Siddi nell'ambito delle iniziative per lo sviluppo locale e il rafforzamento del tessuto economico-produttivo del paese, con delibera n.66 del 07.09.2021 ha approvato il Regolamento per l'assegnazione di benefici e contributi a fondo perduto per le imprese già operative o di nuova costituzione con sede nel territorio del Comune di Siddi nell'ambito della regola del “*de minimis*” e con delibera n.26 del 14.12.2022, ha modificato lo stesso per renderlo maggiormente aderente alla realtà siddese.
2. Il contributo a fondo perduto è erogato nell'ambito del regime di aiuti denominato “*de minimis*” nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 e ss.mm.ii relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 379 del 28 dicembre 2006, comunicazione 2009/C16/01 (GUCE C16/01 del 22 Gennaio 2009) e successive modifiche e integrazioni, nonché del Regolamento (UE) n. 1407/2013.
3. Gli “aiuti *de minimis*”, sono quelli che non eccedendo l'importo di € 200.000,00 (€ 100.000,00 per le imprese del settore del trasporto su strada) nell'arco di tre esercizi finanziari non incidono sugli scambi tra gli Stati membri, non falsano, né minacciano di falsare la concorrenza e pertanto non sono soggetti all'obbligo della preventiva notifica alla commissione Europea.
4. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto “*de minimis*” o dall'obiettivo perseguito ed indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria.
5. La regola “*de minimis*” lascia impregiudicata la possibilità che le imprese ricevano, anche per lo stesso progetto, aiuti di Stato autorizzati dalla Commissione o rientranti in un regolamento di esenzione per categoria.
6. Tuttavia, i contributi concessi ai sensi del predetto regolamento, in nessun caso, potranno essere cumulati con altri contributi, regionali, nazionali e comunitari, destinati all'acquisizione del medesimo bene e/o servizio.
7. Per il settore agricolo, invece, sono valide e applicabili le norme previste dal Regolamento (UE) n. 1408 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 2 Settori d'intervento.

Con il presente bando, nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1 del Regolamento sopra citato, sono ammesse alle agevolazioni le iniziative imprenditoriali di micro, piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della UE 2003/361 del 6 maggio 2003 e successive modificazioni ed integrazioni operanti esclusivamente nei seguenti settori:

- a) Turismo
- b) Artigianato
- c) Commercio
- d) Attività di ristorazione
- e) Servizi
- f) Libere professioni
- g) Agricoltura
- h) Allevamento

Articolo 3 Settori Esclusi.

1. Non possono beneficiare degli aiuti nell'ambito della regola *“de minimis”* le imprese operanti nei seguenti settori:

- a) pesca e acquacoltura;
 - b) produzione primaria di prodotti agricoli;
 - c) trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli se l'aiuto è basato sul prezzo o quantitativo di tali prodotti, o se viene trasferito in tutto o in parte ai produttori primari;
 - d) attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati UE;
 - e) iniziative che preferiscono l'impiego di prodotti di importazioni rispetto a quelli nazionali.
2. Ai fini del presente Bando si precisa che devono ritenersi ammesse, in deroga a quanto previsto al comma 1, le micro, piccole e medie imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli come definite dall'art. 2 del Regolamento UE n. 2022/2472 compatibilmente con le norme vigenti in materia.

Articolo 4 Beneficiari.

1. Sono ammesse ai benefici le micro, piccole e medie imprese come definite nell'articolo 2, che si costituiscono successivamente alla data del presente bando che abbiano la seguente tipologia giuridica:

- a) ditte individuali;
- b) società di persone;
- c) società di capitali;
- d) società cooperative.

2. Ogni singola impresa può presentare, a pena di esclusione, una sola proposta nell'ambito del presente bando.

Articolo 5 Localizzazione delle attività.

1. Sono ammesse esclusivamente le imprese con sede operativa nel territorio comunale di Siddi.

2. Sono ammesse, altresì, le imprese che trasferiscano da altri comuni una sede operativa nel territorio comunale di Siddi e assumano l'impegno vincolante (a pena la revoca del beneficio concesso) a permanere nello stesso territorio per un periodo minimo di quattro anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del relativo contratto.

Articolo 6 **Tipologia di benefici.**

1. Erogazione di un contributo a fondo perduto in regime *“de minimis”*.
2. I beneficiari, in possesso dei requisiti e che saranno considerati ammissibili e finanziabili a seguito di idonea procedura di selezione pubblica, saranno assegnatari di un contributo a fondo perduto che sarà erogato secondo il regime *“de minimis”*, le modalità e prescrizioni indicate nel presente bando e del contratto che disciplinerà i rapporti fra il beneficiario e il Comune di Siddi. I predetti strumenti amministrativi indicheranno l'entità del contributo, l'eventuale percentuale di cofinanziamento, le spese ammissibili, le modalità di implementazione e rendicontazione degli interventi ed ogni ulteriore elemento e prescrizione.

Articolo 7 **Tipologia del programma ammesso ai benefici.**

1. Sono ammesse ai benefici le imprese:
a) di nuova attivazione nella forma esclusiva di autoimpiego per le ditte individuali e di autoimpiego e/o lavoratori dipendenti in caso di società, che si costituiscano successivamente alla data del presente bando oppure si attivino entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto tra Comune e Beneficiario fatta salva la condizione di cui al comma 8 articolo 9 del presente Bando. In tutti i casi le imprese assumono l'impegno vincolante ad operare nel predetto territorio per almeno quattro anni a far data dalla sottoscrizione del relativo contratto.
b) già operative in altri comuni, che intendano trasferire la sede operativa nel comune di Siddi, oppure, aprire una sede operativa (esempio succursale, ecc.) nel comune di Siddi e assumano l'impegno vincolante ad operare nel predetto territorio per almeno quattro anni a far data dalla sottoscrizione del relativo contratto.
2. La mancanza o il venir meno dei requisiti minimi necessari per inquadrare chiaramente il beneficiario nelle tipologie predette determinerà l'immediata esclusione dell'istanza ovvero la decadenza dei benefici e la conseguente revoca del contributo.
3. Le imprese che intendono trasferire la sede operativa, ovvero una sede operativa, nel comune di Siddi, dovranno:
a) essere in regola con tutti i pagamenti, di qualsiasi natura, dovuti al comune;
b) essere in regola con il pagamento di imposte e tasse, ricavabile anche dal DURC;
c) non trovarsi in uno stato previsto dalla recente disciplina delle procedure concorsuali o in liquidazione volontaria;
d) rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli accordi sindacali integrativi, gli obblighi assicurativi e previdenziali vigenti, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
4. Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti dalla data di presentazione della domanda e per l'intero periodo di erogazione delle agevolazioni.
5. I precedenti requisiti, come sopra elencati, dovranno essere posseduti per l'intero periodo di erogazione delle agevolazioni anche dalle iniziative imprenditoriali che si costituiranno entro i termini stabiliti dal bando.
6. In deroga alle disposizioni precedenti, possono partecipare al presente bando anche le imprese individuali e le società che nel triennio precedente abbiano già usufruito di contributi *“de minimis”* a condizione che la richiesta di contributo riguardi le finalità originarie e la somma dei contributi

già percepiti con quelli di nuova erogazione non superi la quota complessiva di € 20.000,00 (euro ventimila).

Articolo 8 **Spese ammissibili.**

1. Sono considerate ammesse a contributo esclusivamente le seguenti spese solo se effettivamente sostenute e certificate con idonea documentazione e forme di pagamento anche in ottemperanza alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla normativa vigente:
 - a) Le spese relativa al compenso notarile per la costituzione di nuove società e cooperative;
 - b) Le spese relative a consulenze per la definizione del progetto di fattibilità economico finanziaria ed ogni ulteriore adempimento fino alla comunicazione di completamento dell'investimento da inoltrare al Comune di Siddi;
 - c) Macchinari, attrezzature, arredi, macchine d'ufficio e hardware, brevetti e licenze e quant'altro strettamente funzionale alla tipologia di iniziativa imprenditoriale proposta, purché nuovi di fabbrica fatta salva la facoltà di cui alla successiva lett. i);
 - d) Relativamente al settore “Allevamento” di cui alla lettera h) dell'art.2 sono considerate ammesse le spese relative all'acquisto di capi di bestiame utili all'agricoltura o allevati a scopi alimentari o che servono alla attività aziendale;
 - e) Software di base corredati da licenza d'uso originale senza limite temporale;
 - f) Strutture amovibili;
 - g) Spese per l'acquisto di motocicli, automezzi, e quant'altro connesso esclusivamente all'attività che si intende esercitare;
 - h) Spese per ristrutturazione, realizzazione impianti e/o adeguamento dei locali alle normative sanitarie, igieniche e per la sicurezza sul lavoro, ammesse solo se il richiedente ha la proprietà della locale sede dell'investimento o se sarà in possesso di un valido contratto di locazione o di concessione in uso di durata non inferiore a quattro anni a partire dalla data di stipula del contratto di concessione del contributo;
 - i) Nel caso di acquisto di macchine ed attrezzature usate, ai sensi della citata norma 4 del Regolamento CE 448/2004, devono essere prodotte:
 - una dichiarazione del venditore che attesti l'origine esatta del materiale e che confermi che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha mai beneficiato di altre agevolazioni nazionali o comunitarie;
 - una dichiarazione di un perito iscritto all'albo professionale attestante che il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di materiale simile nuovo e che le caratteristiche tecniche del materiale usato sono adeguate alle esigenze dell'azienda e sono conformi alle norme ed agli standard pertinenti.
2. I beni di cui al comma 1 dovranno essere direttamente collegati al ciclo produttivo, non devono usufruire o aver usufruito di altri contributi pubblici o cofinanziamento da parte di istituti finanziari o soggetti terzi, devono essere nuovi di fabbrica fatta salva la facoltà di cui al comma 1, lett. i), identificabili e acquistati presso terzi a condizioni di mercato.
3. Non sono ammissibili:
 - a) le spese per l'acquisto di terreni e beni immobili;
 - b) le spese relative ad imposte e tasse.
4. Le spese in conto gestione con riferimento al primo anno di esercizio dell'impresa per un importo massimo del 20% delle spese ammesse a contributo, limitatamente alle seguenti voci:
 - a) affitto locali;
 - b) materie prime solo per le attività di produzione di beni;
 - c) utenze (elettricità, telefono e acqua).
5. Le varianti sono ammesse solo nei casi di variazioni di disposizioni di legge, imprevisti o impossibilità ad acquistare i beni oggetto dell'investimento oppure per sensibili variazioni di prezzo.

Saranno totalmente a carico dei beneficiari gli eventuali aumenti di spesa e nel caso di riduzione del costo degli investimenti complessivi, l'Amministrazione Comunale procederà alla rideterminazione del contributo medesimo.

6. Eventuali modifiche dei progetti presentati, a pena di revoca totale o parziale, dovranno essere richieste ed approvate dall'Amministrazione Comunale.
7. Non sono ammessi a contributo beni in uso tramite locazione finanziaria, che non costituiscano un lotto funzionale all'interno del ciclo produttivo dell'impresa.
8. Non sono ammesse a contributo le spese realizzate prima della pubblicazione del relativo bando.
9. Gli importi relativi alle spese ammissibili s'intendono al netto di I.V.A. ovvero di ogni altra imposta o tassa che resta a totale carico del beneficiario.
10. Non sono ammesse a contributo iniziative imprenditoriali che prevedano l'utilizzo di slotmachine o macchinette da bar.

Articolo 9 **Misura del contributo e obblighi** **correlati ai soggetti ammessi.**

1. A ciascuna iniziativa ammessa sarà concesso, secondo l'ordine di graduatoria e fino a concorrenza delle risorse disponibili, un contributo alle spese ammissibili fino all'importo massimo di € 20.000,00 (euro ventimila).
2. Il contributo è interamente a fondo perduto. Il richiedente può tuttavia cofinanziare l'intervento e, in tal caso, potrà beneficiare del relativo punteggio come previsto dal successivo art. 14 ai fini della redazione della graduatoria.
3. Resta chiarito e inteso che ai sensi dell'art.2 del D.P.R. 600/1973 su tali contributi sarà operata una ritenuta del 4%, a titolo di acconto delle imposte sull'IRPEF e sull'IRES, con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti alle imprese.
4. Sono esclusi da ritenuta d'acconto, a norma dell'art.28 del DPR 600/1973, c.2, i contributi erogati per l'acquisto di beni strumentali.
5. Per le finalità di cui al presente articolo è stanziata la somma di € 40.000,00 (euro quarantamila/00).
6. La graduatoria derivante dal presente Bando avrà durata di dodici mesi a decorrere dalla pubblicazione della graduatoria definitiva dei beneficiari.
7. La graduatoria definitiva verrà resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, nel sito istituzionale dell'Ente alla sezione Amministrazione Trasparente. Dalla data di tale pubblicazione decorrerà il termine per eventuali impugnativa. Tutte le comunicazioni ai candidati inerenti alla procedura in argomento saranno effettuate esclusivamente mediante avviso pubblicato sul sito internet del Comune di Siddi. Le sopra descritte forme di informazione e di pubblicità costituiscono notifica ad ogni effetto di legge e sostituiscono ogni altro tipo di comunicazione ai candidati.
8. Con l'approvazione della graduatoria finale verranno individuati i soggetti beneficiari degli aiuti *"de minimis"* i quali, a pena di decadenza dal beneficio, sono tenuti a costituire e ad avviare l'attività di impresa entro dodici mesi dalla pubblicazione della graduatoria definitiva.

Articolo 10 **Soggetti esclusi dai benefici.**

1. Per quanto non disposto dai precedenti articoli sono esclusi dalle agevolazioni:
 - a) le iniziative non sostenibili sotto il profilo tecnico amministrativo e/o economico e finanziario;
 - b) le imprese che hanno beneficiato o che beneficeranno nell'arco di tre esercizi finanziari di contributi nella forma di aiuti *"de minimis"* per un importo pari o superiore a quanto previsto dal Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15 Dicembre 2006 (GUCE

L. 379/5 del 28 dicembre 2006 e dalla Comunicazione 2009/C16/01. Le imprese avranno l'obbligo di comunicare immediatamente al Comune il raggiungimento del tetto massimo di aiuti *“de minimis”* al fine della riduzione dei benefici ovvero della decadenza o esclusione dei benefici stessi;

- c) le imprese i cui rappresentanti legali hanno subito una sentenza di condanna passata in giudicato, oppure vi è stata applicazione della pena richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale nonché sulla capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione. Sono, altresì, escluse dalle agevolazioni le imprese i cui titolari e/o rappresentanti legali abbiano riportato condanne passate in giudicato per reati che, sulla base della specifica normativa di settore, impediscono l'esercizio delle attività;
- d) i soggetti che sono stati beneficiari di contributi assegnati e/o erogati dal Comune di Siddi e non abbiano completato l'intervento previsto, ovvero non abbiano completato la rendicontazione o abbiano tuttora in corso la procedura di realizzazione dell'intervento, o da coloro che hanno un contenzioso in atto con il Comune di Siddi dovuto alla realizzazione di un intervento analogo;
- e) i soggetti non in regola con il pagamento di imposte e tasse;
- f) le imprese che omettano, in tutto o in parte, di allegare alla domanda di partecipazione il certificato nel quale si attesti la regolarità contributiva dell'impresa per quanto concerne gli adempimenti previdenziali, contributivi e assistenziali (DURC);
- g) i soggetti che propongano iniziative non comprese nelle tipologie e comunque finalità dell'intervento e non conformi agli articoli del presente regolamento;
- h) i soggetti che non rispettino i requisiti e le modalità di partecipazione previsti dal bando, nel disciplinare e nello schema di contratto che saranno utilizzati nella procedura di selezione dei candidati e delle loro idee progetto;
- i) coloro che effettuano dichiarazioni mendaci o non veritieri;
- j) le domande presentate dai componenti della commissione di valutazione delle iniziative.
- k) coloro che hanno rapporti di lavoro dipendente con Enti, Istituzioni o Amministrazioni Pubbliche salvo che essi siano titolari di autorizzazioni specifiche o comunque siano legittimati da Leggi, Regolamenti o contratti sindacali;

Articolo 11 **Termini e modalità di** **presentazione delle istanze di contributo.**

1. L'istanza di contributo, corredata dalla documentazione richiesta, dovrà pervenire **entro le ore 13.00 del 31.10.2024** a mano presso l'ufficio protocollo del Comune di Siddi, Viale Europa, 9, 09020 Siddi (SU) oppure a mezzo PEC all'indirizzo **protocollo.siddi@pec.it**. In caso di consegna a mano, il plico contenente tutta la documentazione prevista deve essere perfettamente chiuso e controfirmato su tutti i lembi di chiusura e deve recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso, la seguente dicitura: “Domanda per l'accesso ai contributi *“de minimis”* del Comune di Siddi anno 2024”. Ai fini della verifica del rispetto dei termini di presentazione nel caso di trasmissione via PEC, farà fede la ricevuta di consegna.

La modulistica è scaricabile dal sito del Comune di Siddi: www.comune.siddi.su.it.

2. Il plico dovrà contenere la seguente documentazione:

- a) la domanda di accesso alle agevolazioni secondo lo schema (Allegato A) al presente bando redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal richiedente o dal rappresentante legale della costituita o costituenda società redatta in carta semplice accompagnata dalla fotocopia del documento d'identità (nel caso di società o cooperative allegare la copia del documento d'identità del proponente e di ciascun socio);
- b) la scheda descrittiva dell'idea di progetto (Allegato B) con allegati i preventivi di spesa per ciascun bene oggetto dell'investimento;

- c) l'informatica privacy firmata (Allegato D);
 - d) qualsiasi documento utile all'assegnazione dei punteggi di cui all'art.13 del presente Bando.
3. La domanda e gli allegati devono essere presentati, a pena di esclusione, utilizzando esclusivamente la modulistica allegata al presente bando sottoscritta in originale (anche digitalmente). Nel caso di domanda presentata per una costituenda società e/o cooperativa gli allegati andranno compilati con i dati dell'intera compagine societaria.

Articolo 12 **Commissione di Valutazione.**

1. Per la valutazione delle istanze di contributo previsto dal presente bando, sarà nominata, con determinazione del Responsabile del Servizio Personale, apposita Commissione che avrà il compito di:
 - a) verificare l'ammissibilità delle istanze;
 - b) richiedere le eventuali integrazioni consentite;
 - c) valutare le domande presentate nel rispetto delle prescrizioni del bando;
 - d) predisporre la graduatoria provvisoria dei beneficiari
 - e) esaminare i ricorsi presentati;
 - f) predisporre la graduatoria definitiva.
2. La commissione si riunisce validamente con la presenza di tutti i suoi componenti. Le decisioni della Commissione saranno validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.
3. L'attività istruttoria e di verifica della completezza del corredo documentale potrà essere effettuata preventivamente dal Responsabile del Servizio Personale in qualità di RUP o da suo delegato.
4. La commissione è composta da tre componenti:
 - a) dal Responsabile del Servizio Personale in qualità di presidente o da un suo delegato anche esterno all'Amministrazione;
 - b) da due tecnici esterni di categoria D possibilmente esperti in sviluppo locale.
5. La commissione sarà coadiuvata da un segretario di categoria non inferiore a C, senza diritto di voto.
6. Non possono far parte della commissione:
 - a) i richiedenti, i loro coniugi, parenti ed affini entro il 4° grado;
 - b) coloro che abbiano rapporto di collaborazione con i richiedenti.

Articolo 13 **Regolarità delle domande e comunicazioni.**

1. La commissione di valutazione, istituita per l'istruttoria e la valutazione delle candidature pervenute, provvederà ad accertare la completezza e la regolarità formale delle domande pervenute.
2. Saranno considerate non ammissibili le domande inoltrate fuori termine o quelle che presentano irregolarità o carenze non sanabili. Nel caso vengano riscontrate carenze sanabili, la documentazione mancante dovrà pervenire tassativamente entro non oltre 5 (cinque) giorni utili dalla data di comunicazione. Il mancato rispetto di tale termine comporta l'automatica esclusione dell'istanza. L'indicazione della PEC riportata dal richiedente all'atto dell'istanza sarà valida ai fini di tutte le comunicazioni.

Articolo 14 **Valutazione delle iniziative imprenditoriali.**

1. Per la selezione delle istanze pervenute ed ammesse all’analisi di merito la Commissione disporrà di complessivi punti 100 da attribuire ad ogni singola candidatura sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

Criteri di valutazione	Punteggio
1. Età del richiedente	30
Richiedente con età dai 18 ai 30 anni	30
Richiedente con età dai 31 ai 40 anni	25
Richiedente con età dai 41 ai 50 anni	20
Richiedente con età superiore ai 50 anni	10
2. Titolo di Studio del Richiedente	20
Richiedente con Diploma di Laurea (D.M.) Laurea Magistrale (L.M.) Laurea Specialistica (L.S.)	20
Richiedente con Laurea Triennale di I livello	15
Richiedente con diploma di scuola secondaria superiore	10
3. Residenza	10
Residenza nel Comune di Siddi da oltre 12 mesi dalla data di pubblicazione del Bando	10
Residenza nel Comune di Siddi da meno di 12 mesi dalla data di pubblicazione del Bando	5
4. Parità di genere	20
Donne o presenza di donne nella compagine societaria	20
5. Cofinanziamento	20
Percentuale di cofinanziamento	Punteggio Cofinanziamento
Fino al 20% punti 5	Fino al 7% punti 1,5 Oltre il 7% fino al 15% punti 3 Oltre il 15% e fino al 20% punti 5
Oltre il 20% e fino al 40% punti 10	Oltre il 20% e fino al 25% punti 6.5 Oltre il 25% e fino al 30% punti 8 Oltre il 30% e fino al 40% punti 10
Oltre 40% e fino al 50% punti 15	Dal 41% al 43% punti 12 Oltre il 43% e fino al 50% punti 15

2. Al fine dell’attribuzione del punteggio, in caso di società, si considerano i requisiti della media dei soci.

3. Nel caso che due o più iniziative riportino parità di punteggio, la priorità sarà riconosciuta al candidato o alla compagine sociale più giovane. In caso non sia possibile stabilire la priorità come predetto si procederà ad un sorteggio fino alla concorrenza delle risorse disponibili.

Articolo 15
Valutazione delle istanze
e approvazione delle graduatorie.

1. Per la valutazione delle istanze regolarmente pervenute e integrate da eventuale documentazione mancante la Commissione disporrà di venti giorni.
2. I verbali dei lavori della Commissione, che potranno essere integrati da eventuali relazioni tecniche, dovranno essere approvati e sottoscritti da tutti i componenti.
3. La valutazione delle istanze si conclude con la predisposizione delle graduatorie provvisorie e la loro approvazione da parte del Responsabile Servizio Personale che successivamente disporrà per la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Articolo 16
Ricorsi.

1. Avverso le graduatorie provvisorie è ammessa la presentazione di motivato ricorso alla Commissione redatto in forma scritta dal quale dovranno emergere chiaramente le cause di contestazione delle medesime graduatorie. Il ricorso dovrà essere presentato esclusivamente via posta elettronica e/o mano, entro il termine massimo di giorni dieci dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Siddi.
2. La stessa Commissione deciderà in merito ai ricorsi nei successivi 15 giorni lavorativi, trascorsi i quali provvederà alla redazione della relativa/e graduatoria/e definitiva/e. Le stesse saranno approvate dal Responsabile del Servizio Personale, che successivamente disporrà per la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Articolo 17
Procedura di concessione delle agevolazioni.

1. La concessione delle agevolazioni in favore delle imprese beneficiarie avverrà sulla base della posizione assunta nella graduatoria definitiva, fino all'esaurimento dei fondi disponibili.
2. Il Responsabile del Servizio Personale comunicherà individualmente ai soggetti beneficiari ammessi in graduatoria definitiva, a mezzo posta elettronica certificata, o lettera raccomandata A/R o messo comunale:
 - a) l'ammissione al contributo;
 - b) l'obbligo di produrre la documentazione necessaria alla sottoscrizione del contratto entro i termini di cui al comma 3).
3. I soggetti ammessi a contributo sono tenuti a costituirsi legalmente nella forma d'impresa prevista dal progetto d'investimento nel termine di dodici mesi dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, come riportato nell'art.9, comma 8.
4. L'impresa dovrà produrre la seguente documentazione:
 - a) certificato o dichiarazione sostitutiva (art. 46 - D.P.R. 28.12.2000 n. 445) di iscrizione al Registro Imprese;
 - b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto, se società o cooperativa;
 - c) copia del certificato di attribuzione della partita IVA;
 - d) titoli autorizzativi, se necessari, per l'esercizio dell'attività proposta;
5. Con riferimento ai documenti da produrre, il Comune di Siddi si riserva di valutarne preventivamente alla stipula del contratto di concessione del contributo, la loro regolarità con riferimento alla normativa e regolamenti vigenti.
6. Qualora emergesse dalla loro disamina l'impossibilità di portare a termine l'investimento nei termini previsti dal relativo bando ovvero di esercitare l'attività prevista sarà dichiarata la decadenza dai benefici.

7. Il contributo è concesso in tre rate secondo le seguenti modalità:

- a) La prima rata, pari al 50% del contributo assegnato, a titolo di anticipazione, verrà liquidata entro i 15 giorni lavorativi successivi alla stipula del contratto tra l'impresa beneficiaria ed il Comune.
- b) La seconda rata pari all'ulteriore quota del 40% del contributo assegnato alla rendicontazione del 50% della spesa sostenuta.
- c) Il saldo del contributo assegnato sarà liquidato solo ed esclusivamente dopo specifico e positivo monitoraggio, previa presentazione di apposita domanda in carta semplice dove il beneficiario comunica il completamento dell'investimento e trasmette la seguente documentazione:
 - Fatture quietanzate di importo pari all'investimento complessivo, comprensivo della eventuale quota di cofinanziamento dichiarata, accompagnati dalle dichiarazioni liberatorie dei fornitori, dalla copia del bonifico bancario o postale, nonché dall'estratto conto da cui risulti l'effettivo pagamento della fattura. Le transazioni finanziarie dovranno tassativamente avvenire per via bancaria accertabile, mai per contanti, a pena di stralcio dell'ammissibilità del costo. Le fatture, a pena di stralcio dell'ammissibilità del costo, devono essere state emesse e pagate dopo la data di pubblicazione del bando, devono essere prodotte in copia conforme all'originale, devono riportare l'esatta specificazione dei beni o dei servizi acquistati.
 - Dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 attestante che i beni strumentali acquistati mediante contributo ottenuto dal Comune di Siddi, ai sensi del bando, sono nuovi e non sono stati, né saranno oggetto di agevolazioni pubbliche (regionali, nazionali e comunitarie).
 - Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).
 - Documentazione che dimostri l'apertura, in forma di attività d'impresa, delle posizioni obbligatorie nei confronti degli Enti previdenziali ed assicurativi nelle forme di legge relativamente agli autoimpieghi attivati.

8. In caso di malfunzionamento del cespite agevolato per guasto non coperto da garanzia ovvero in caso di perdita dello stesso per furto, atti vandalici, allagamento ed incendio ed altri casi di perdita involontaria ovvero fuoriuscita volontaria del cespite dal ciclo produttivo per qualunque altra causa, l'impresa beneficiaria è obbligata alla sua immediata sostituzione con uno equivalente a pena di revoca del contributo relativo al cespite perduto.

9. L'esito negativo del monitoraggio determinerà l'immediata revoca del contributo.

10. Relativamente ai contributi erogati ai beneficiari delle agevolazioni previste dal presente regolamento il comune si riserva la facoltà di attivare le procedure a tutela delle somme anticipate.

Articolo 18 **Procedura di concessione delle agevolazioni.**

1. I progetti dovranno essere portati a compimento, a pena di revoca del contributo, entro e non oltre i tre mesi successivi alla data di stipulazione del contratto di erogazione del contributo, fatte salve eventuali e motivate proroghe concesse dal Responsabile del Servizio Personale.

2. Entro il termine di cui al periodo precedente dovranno essere completati gli investimenti, ed iniziate le attività oggetto dell'impresa, come previsto nei progetti presentati.

Articolo 19 **Obblighi del beneficiario.**

1. È fatto obbligo al soggetto beneficiario delle agevolazioni pena la decadenza dai benefici e la revoca del contributo concesso:

- a) di insediare la sede operativa nel territorio di Siddi (SU) per almeno 4 (quattro) anni, termine che decorre a partire dalla data di completamento dell'investimento;

- b) di destinare le somme erogate ed i relativi cofinanziamenti esclusivamente per l'acquisto di beni o servizi ammessi alle agevolazioni;
- c) di utilizzare i beni materiali e immateriali, ammessi al contributo, esclusivamente per l'attività produttiva finanziata. Tale vincolo permane per la durata di 4 (quattro) anni dalla data di completamento dell'investimento;
- d) di rispettare le norme di igiene e di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché le norme vigenti in materia di destinazione d'uso e di agibilità per il locale nel quale è realizzata l'iniziativa;
- e) di rispettare le condizioni retributive previdenziali e assicurative previste dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro vigenti;
- f) di fornire ogni informazione e documento utile ai fini dell'istruttoria della pratica di contributo e dei successivi controlli, su richiesta del Comune o dei soggetti da questo incaricati, sino alla decorrenza del quarto anno dalla data di completamento dell'investimento;
- g) di rispettare tutte le altre pattuizioni sancite nel contratto stipulato con il Comune di Siddi.

Articolo 20 Controlli.

1. Il Comune di Siddi si riserva di effettuare l'accertamento della regolare esecuzione degli interventi finanziati. L'analisi può essere formale o di merito.
2. L'accertamento formale si concretizza con il controllo della documentazione prodotta, anche in forma di dichiarazione sostitutiva, nella domanda di contributo e nelle fasi successive connesse all'erogazione delle provvidenze e l'eventuale suo raffronto con quella risultante agli atti di altri enti pubblici o dell'impresa beneficiaria.
3. Il Comune di Siddi si riserva inoltre la facoltà di procedere ad eventuali ulteriori controlli sulla destinazione d'uso dei beni oggetto dell'investimento agevolato.
4. Il Comune di Siddi, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, disporrà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte dai soggetti beneficiari in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi secondo la metodologia prevista dall'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 "accertamenti d'ufficio". Si rammenta la rilevanza penale di dichiarazioni sostitutive mendaci rilasciate all'Amministrazione.

Articolo 21 Revoca dai benefici.

1. Il mancato rispetto, da parte dell'impresa beneficiaria, delle prescrizioni contenute nel presente regolamento ovvero degli impegni assunti nel contratto stipulato con il Comune di Siddi comporterà, previa contestazione degli addebiti, comunicata per iscritto, la revoca totale o parziale dei benefici. A seguito di ciò, il Comune di Siddi provvederà ad esperire l'azione diretta alla restituzione delle somme erogate nelle forme ritenute opportune, rivalutate degli interessi legali maturati.

Articolo 22 Norma di rinvio.

1. Per quanto non contemplato nelle presenti disposizioni si rimanda alle normative Comunitarie in materia di concessione di aiuti in regime "*de minimis*" alle micro, piccole e medie imprese, ed alle norme Statali e Regionali vigenti.

Articolo 23 Disposizioni finali

1. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di integrare lo stanziamento di bilancio con ulteriori risorse al fine di poter effettuare lo scorrimento della graduatoria dei richiedenti ammessi.

Articolo 24
Informazioni.

Eventuali richieste di informazioni relative alla presente procedura possono essere richieste:

- via mail all'indirizzo roberta.barca@comune.siddi.su.it;
- al numero di telefono 070/939800/9340148 interno 9 il lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 16,00 alle ore 18,00 entro la data del 31.10.2024.

Siddi, 1° ottobre 2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE
Marco Pisanu